



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1057

Disposizioni relative alle storiche contrade di Siena e alle associazioni di contradaioi

18/12/2022 - 02:10

Indice

1. DDL S. 1057 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1057	4

1. DDL S. 1057 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1057
XVIII Legislatura

Disposizioni relative alle storiche contrade di Siena e alle associazioni di contradaioi

Iter

12 febbraio 2019: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.1057

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Roberto Berardi](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 91 del 19 febbraio 2019.

Classificazione TESEO

SIENA , ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE , CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1057

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1057

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA PIETRA** e **BERARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2019

Disposizioni relative alle storiche contrade di Siena e alle associazioni di contradaioli

Onorevoli Senatori. - Le storiche contrade di Siena, quali soggetti giuridici di antico diritto, svolgono tradizionalmente finalità sociali di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale ed organizzano le attività istituzionali così come previsto dai loro statuti e, sotto l'autorità del comune di Siena, partecipano alle manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii secondo gli usi e le secolari tradizioni che caratterizzano la comunità senese.

Nello svolgimento di tali attività le prestazioni offerte dai singoli contradaioli, anche da quelli chiamati a ricoprire le cariche previste da ciascun statuto o regolamento, sono assolutamente volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna contrada e della comunità senese tutta.

Le storiche contrade di Siena in ragione di quanto previsto sopra sono da qualificarsi quali organizzazioni senza fine di lucro e come tali meritano l'equiparazione agli effetti tributari alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero agli enti pubblici territoriali.

Va precisato, a questo fine, che le libere sottoscrizioni e donazioni dei singoli contradaioli, comunque denominate, funzionali alla gestione delle contrade e delle loro associazioni di contradaioli, come pure all'attività paliesca, relative alle carriere o corse programmate secondo i tempi e le indicazioni date dal comune di Siena e dal regolamento per il Palio nonché al conseguimento della vittoria sul campo, non costituiscono di per sé reddito imponibile.

Si deve, altresì, precisare che le libere associazioni sono funzionali alle storiche contrade di Siena e operano all'interno delle stesse per il conseguimento delle loro finalità istituzionali che sono quelle previste dagli statuti e capitolati di ciascuna contrada, dai loro regolamenti e hanno anch'esse finalità sociali di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale. Le iniziative delle libere associazioni di contradaioli o « società di contrada », nello svolgimento delle attività tradizionali connesse alle contrade effettuate con il contributo volontario e gratuito dei contradaioli in favore degli stessi, costituiscono anch'esse attività senza fine di lucro.

Gli elementi peculiari e caratteristici ed i principi a cui si ispirano da tempo immemorabile le storiche contrade di Siena sono i seguenti:

- a) le storiche contrade di Siena hanno un territorio, immutato nel tempo all'interno dei confini della cinta muraria cittadina, fin dal 1729;
- b) le storiche contrade di Siena hanno simboli, colori, strutture e tradizioni immutate nei secoli;
- c) le storiche contrade di Siena partecipano allo svolgersi dei Palii alla tonda secondo le regole date dalla Biccherna nel 1659;
- d) gli scopi perseguiti da ciascuna delle diciassette contrade sono d'interesse sociale, mutualistico, culturale, collettivo e cittadino;
- e) le storiche contrade di Siena sono informate e si rifanno a principi di solidarietà sociale e svolgono solo la propria attività istituzionale;
- f) notoriamente le storiche contrade di Siena non distribuiscono utili sotto alcuna forma. I contradaioli

chiamati a ricoprire ruoli istituzionali nelle proprie contrade e nelle istituzioni ad esse collegate non percepiscono alcun emolumento, corrispettivo o pagamento per l'attività svolta che è fatta gratuitamente e ha natura volontaristica da tempo immemorabile. In alcuni casi i rappresentanti delle contrade versano un contributo alla contrada ai fini della partecipazione ai tradizionali Palii;

g) il patrimonio delle storiche contrade di Siena è rivolto ed utilizzato esclusivamente per il perseguimento di fini collettivi, sociali non individuali o non lucrativi;

h) le storiche contrade di Siena garantiscono l'effettività del naturale rapporto associativo secondo i fondamentali principi democratici;

i) agli stessi principi si rifanno le libere associazioni di contradaiole denominate « società di contrada ».

Si precisa inoltre che il particolare valore sociale, storico, culturale ed architettonico della città di Siena ha fatto sì che nel tempo siano stati emanati vari provvedimenti di legge a favore della città; fra questi, si ricorda la legge 21 giugno 1928, n. 1582, recante « Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena », in cui era affermato il principio che anche un centro storico può e deve essere considerato monumento.

A questa legge si va ad aggiungere successivamente la legge 3 gennaio 1963, n. 3, che si rifà a quella del 1928, ma allarga il campo d'azione anche al settore artistico e culturale: infatti, la stessa reca « Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e opere per il risanamento urbano ».

La legge 9 marzo 1976, n. 75, ha poi prorogato gli interventi di cui alla citata legge n. 3 del 1963, ampliandone, per altro verso, il raggio d'azione.

Infine è noto che le contrade dal 2006 hanno beneficiato, ad opera della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di un'esenzione fiscale (rientrando nell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008), e così fino all'anno 2018.

Con il presente disegno di legge si vuole, perciò, normare in via definitiva che le storiche contrade di Siena e le associazioni di contradaiole o « società di contrada » che sono una loro derivazione e sono previste negli statuti o capitolati delle singole contrade vadano ricomprese ad ogni effetto di legge fra gli enti *no-profit*, beneficiando delle esenzioni fiscali proprie dei predetti enti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le storiche contrade di Siena e le società di contrada o associazioni di contradaiole alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ad ogni effetto di legge associazioni senza fine di lucro.

